

Spettabile: CLIENTE di ORI MARTIN S.p.A.

Alla Cortese Attenzione: **Responsabile Qualità**
Responsabile Sicurezza & Ambiente
Responsabile REACH

Oggetto: **Dichiarazione di conformità al Regolamento (CE) n° 1907/2006 "REACH"**

In relazione a quanto previsto dal regolamento (CE) n° 1907/2006, e successive modifiche e integrazioni, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, di seguito il regolamento "REACH", siamo con la presente ad evidenziare i seguenti punti:

1) **Classificazione dei Nostri Prodotti**

Secondo le definizioni del Regolamento REACH (sostanza, miscela o articolo) i prodotti da noi forniti (billette, rotoli e barre in acciaio) sono considerati ARTICOLI senza rilascio intenzionale di sostanze, per i quali non è prevista la registrazione ai sensi dell'art. 7.

2) **Adempimenti della ORI MARTIN S.p.A.**

Il Regolamento REACH non richiede la **registrazione** delle sostanze recuperate dai rottami metallici se gli stessi provengono da paesi UE o vengono acquistati da paesi extra UE come rifiuto. Considerando che tutti i rottami da Noi utilizzati ricadono in tali categorie, non abbiamo dovuto procedere ad alcuna registrazione (**esenzione prevista dall'art. 2 par. 7 lettera d** del Regolamento (CE) n° 1907/2006).

3) **Adempimenti dei Nostri Fornitori (Supply chain)**

Le altre materie prime utilizzate durante il nostro processo di produzione (es. ferroleghie, ghisa) vengono acquistate da produttori o importatori con sede legale all'interno della Unione Europea. A Loro abbiamo richiesto Dichiarazione di conformità ai sensi del Regolamento REACH come fornitori di sostanze/miscele.

4) **Restrizioni d'uso di talune sostanze (Allegato XVII)**

I prodotti fabbricati dalla ORI MARTIN S.p.A., ad eccezione di quanto riportato nella Nota 1 (condizioni per la restrizione), non ricadono nel regime di restrizione all'uso previsti dall'art. 67 e dall'elenco riportato in allegato XVII del regolamento REACH.

Nota 1: Nichel (restrizione n. 27) - Non utilizzare gli acciai legati al Nichel (Ni) (EINECS 231-111-4) per gli usi evidenziati dall'allegato XVII (esempio: fabbricazione di oggetti/articoli metallici destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle come orecchini, bracciali, ecc.).





**ORI
MARTIN**

5) Sostanze altamente preoccupanti "SVHC"

Le sostanze che soddisfano i criteri di cui all'art. 57, identificate a norma dell'art. 59 del regolamento REACH sono "sostanze altamente preoccupanti" dette SVHC (Substances of Very High Concern). Considerando che:

- dalle dichiarazioni ricevute dei Nostri fornitori tali sostanze non risultano aggiunte intenzionalmente alle sostanze/miscele da Noi acquistate;
- esse non vengono da noi aggiunte intenzionalmente nel processo produttivo;
- sono presenti tracce in concentrazione non superiore allo 0,1% p/p;

Ori Martin S.p.a. dichiara che nei propri articoli **non sono presenti sostanze altamente preoccupanti (SVHC)** incluse nella lista aggiornata delle sostanze candidate all'inclusione nell'Allegato XIV **in concentrazione superiore allo 0,1% p/p**.

Di conseguenza sono non applicabili:

- l'obbligo di comunicazione a valle (art. 33 paragrafo 1);
- l'obbligo di notifica all'ECHA (art. 7 paragrafo 2 lettera b) previsti dal regolamento REACH.

Anche l'obbligo di **notifica** alla banca dati **SCIP** (Substances of Concern In Products) di ECHA (estensione dell'art. 33 paragrafo 1 REACH e D. Lgs. n° 116/2020 art. 180 comma 3), per **fornitori di articoli** che contengono almeno una "**SVHC in Candidate List**" **in concentrazione superiore allo 0,1% p/p**, risulta non applicabile.

La scheda informativa di sicurezza dei Nostri prodotti evidenzia la presenza di tracce di alcune SVHC in concentrazione non superiore allo 0,01% p/p a cui non sono applicabili gli obblighi di cui sopra.

Aggiornamenti sull'inserimento di sostanze nella "Candidate list of SVHC" o variazioni ricevute dai Nostri fornitori o riguardanti i Nostri prodotti saranno oggetto di una Nostra tempestiva comunicazione.

La dichiarazione sopra riportata vale per le sostanze elencate nella "Candidate List of SVHC" ad oggi pubblicata sul sito internet dell'ECHA (www.echa.europa.eu).

Restando a Vostra disposizione per ulteriori informazioni, cogliamo l'occasione per porgere Distinti Saluti.

ORI MARTIN S.p.A.



Sig. Andrea Bonomi

RSPP